



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 30 gennaio 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Trani**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 94/2025 – Verifica della sussistenza di una situazione di incompatibilità e validità di un mandato fiduciario privo di formalità.

Con il quesito formulato l'Ordine chiede un parere in merito al comportamento da adottare verso un iscritto che invoca l'assenza di incompatibilità producendo un mandato fiduciario in forma di scrittura privata, privo di autenticazione e di data certa. Dal documento emerge che il mandante non ha alcun interesse economico o giuridico nella società interessata; il mandato non risulta registrato né supportato da riscontri nei registri ufficiali o da idonea documentazione probatoria. Si chiede quindi se tale atto sia sufficiente a escludere l'incompatibilità e quale documentazione debba essere richiesta per verificarne validità ed esistenza.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

In tema di incompatibilità occorre fare riferimento all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, ai sensi del quale l'esercizio della professione è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente né abituale, dell'attività di impresa svolta in nome proprio o altrui e per conto proprio, laddove tale attività sia finalizzata al perseguitamento di un interesse economico proprio dell'iscritto.

La verifica dell'eventuale situazione di incompatibilità richiede pertanto un accertamento in concreto, volto a stabilire se l'attività svolta dall'iscritto configuri un'effettiva gestione d'impresa per conto proprio ovvero se, al contrario, essa sia riconducibile a un incarico professionale svolto nell'interesse esclusivo del soggetto mandante.

Si evidenzia che l'attività di gestione d'impresa non è incompatibile con l'esercizio della professione qualora l'amministrazione o la gestione dell'impresa siano svolte dall'iscritto in forza di uno specifico mandato conferito dal cliente, nell'ambito delle competenze professionali riconosciute dalla legge e per il perseguimento dell'interesse economico del mandante, restando escluso qualsiasi interesse imprenditoriale proprio dell'iscritto.

Tuttavia, affinché il mandato fiduciario possa assumere rilevanza ai fini dell'esclusione dell'incompatibilità, è necessario che esso presenti concreti elementi di attendibilità, certezza e verificabilità, idonei a dimostrare l'effettiva natura fiduciaria e professionale dell'incarico. In assenza di adeguati riscontri oggettivi (quali, ad esempio, l'apposizione di data certa) il mandato fiduciario rischia infatti di configurarsi come meramente apparente o strumentale, non consentendo di escludere che l'attività svolta dall'iscritto integri una gestione d'impresa per conto proprio, rilevante ai fini dell'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005.

Ai fini della verifica dell'effettiva insussistenza di una situazione di incompatibilità, considerato che spetta all'iscritto fornire adeguata e rigorosa prova documentale dell'effettiva esistenza di un incarico fiduciario autentico e dell'assenza di un interesse economico proprio, l'Ordine territoriale potrà verificare la ricorrenza di ulteriori circostanze ed elementi oggettivi volti a escludere l'esercizio di impresa per conto proprio da parte dell'iscritto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la presenza di idonea documentazione attestante la legittimazione del mandante (partecipazione al capitale sociale, titolarità di diritti economici o di altra posizione giuridicamente rilevante),
- evidenze documentali circa l'assenza di interesse economico proprio dell'iscritto, quali ad esempio la mancata partecipazione agli utili o ai dividendi, l'assenza di attribuzioni patrimoniali dirette o indirette, l'esistenza di compensi coerenti con la natura professionale dell'incarico, eventuali riscontri nei registri societari o presso gli enti deputati alla pubblicità legale,
- ogni ulteriore elemento utile a dimostrare che l'attività svolta dall'iscritto sia riconducibile esclusivamente a un incarico professionale fiduciario e non a un'attività di impresa in senso proprio.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio